

HERA LUCE s.r.l.  
C.F./P.IVA 02074861200  
Reg. Imp. FC299017/2004  
Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00



UFFICIO GARE E  
INFRASTRUTTURE



DESCRIZIONE	Project financing per la concessione del servizio di adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Simaxis	
COMMITTENTE	COMUNE DI SIMAXIS (OR)	
PROGETTISTA	Alessandro Ing. Battistini	
SCALA	FILE: BC.pdf	

ELABORATO
BOZZA DI CONVENZIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	REDATTO	APPROVATO
00	17/05/2018	1 <sup>a</sup> Emissione	V. Cavalli	A. Battistini

# SOMMARIO

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA .....	1
1. PREMESSE .....	1
2. DEFINIZIONI .....	2
3. OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
4. DURATA DELLA CONCESSIONE E AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO .....	5
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI .....	5
5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO .....	5
Par. 1 – Principali obbligazioni del Concessionario .....	5
Par. 2 – Ulteriori obbligazioni del Concessionario.....	6
Par. 3 – Responsabilità del Concessionario .....	6
6. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE.....	7
Par. 1 – Principali obbligazioni del Condente .....	7
Par. 2 – Ulteriori obbligazioni del Concedente.....	8
Par. 4 – Obblighi di informazione .....	9
Par. 5 – Dichiarazioni e garanzie del Concedente .....	9
Par. 6 – Occupazioni di suolo pubblico.....	9
7. TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	10
SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE .....	10
8. FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI .....	10
Par. 1 – Volturazione delle forniture .....	10
Par. 2 – Presentazione di istanze, richieste, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati .....	10
Par. 3 – Progettazione .....	10
Par. 4 – Esecuzione dei Lavori .....	11
Par. 5 – Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Supervisione .....	11
Par. 6 – Prove e collaudo .....	12
Par. 7 – Proroghe.....	12
9. FASE DI GESTIONE.....	13
Par. 1 – Obbligazioni generali e servizi .....	13
10. AUMENTO O DIMINUIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	14
11. MODIFICHE AGLI IMPIANTI.....	15
SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE .....	15
12. RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....	15

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.....	16
13. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	16
Par. 1 – Equilibrio Economico Finanziario .....	16
Par. 2 – Riequilibrio .....	16
SEZIONE VI – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA’ .....	18
14. CORRISPETTIVI.....	18
Par. 1 – Corrispettivi .....	18
Par. 2 – Interessi di mora.....	18
Par. 3 – Rivalutazione .....	18
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	18
16. RIDUZIONE DEL CANONE E PENALITA’ .....	19
Par. 1 – Riduzione del canone di gestione e penali per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause imputabili al Concessionario .....	19
Par. 2 – Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause di forza maggiore.....	20
Par. 3 – disposizioni generali .....	20
17. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI .....	21
18. FIDEIUSSIONI E GARANZIE .....	21
Par. 1 – Garanzia di esecuzione dei lavori .....	21
19. ASSICURAZIONE .....	23
SEZIONE VIII – SUBAPPALTO E RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO .....	24
20. SUBAPPALTO E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO .....	24
Par. 1 – Subappalto.....	24
Par. 2 – Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori .....	25
SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE .....	25
21. cessione e MODIFICHE al CONTRATTO .....	25
Par. 1 – Cessione del contratto e dei crediti.....	25
Par. 2 – Modifiche al contratto.....	26
22. subentro, RISOLUZIONE e ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE.....	26
Par. 1 – Risoluzione e annullamento della concessione per colpa del Concedente .....	26
Par. 2 – Risoluzione e annullamento della concessione per colpa del Concessionario .....	27
Par. 2 – Subentro di ditte terze .....	28
Par. 3 – Risoluzione per cause di forza maggiore.....	28
Par. 4 – Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione.....	29

Par. 5 – Disponibilità dei beni.....	29
Par. 6 – Documentazione inerente il finanziamento dell'opera.....	29
SEZIONE X – ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	30
23. ULTERIORI COMPETENZE, ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	30
24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	31
25. PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	31
26. DISPOSIZIONI VARIE.....	32
Par. 1 – Trasparenza – anticorruzione.....	32
Par. 2 – Elezione di Domicilio .....	32
Par. 3 – Registrazione .....	32
Par. 4 – Riservatezza e trattamento dati personali.....	32
Par. 5 – Comunicazioni .....	33



**Bozza di Convenzione ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per la concessione del servizio avente ad oggetto adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Simaxis.**

Tra:

Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. rappresentato dal Dirigente \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale rappresentanza dell'ente stesso in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di in persona del legale rappresentante (nel prosieguo "Concedente");

e

la Società \_\_\_\_\_, con sede sociale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal suo Legale Rappresentante Signor \_\_\_\_\_, il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di \_\_\_\_\_ (nel prosieguo "Concessionario");

\*\*\*

## **SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA**

### **1. PREMESSE**

In data \_\_\_\_\_ è stata presentata dalla società \_\_\_\_\_ la "Proposta per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, del servizio avente ad oggetto "adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Simaxis".

La proposta contenente il **progetto di fattibilità**, la **bozza di convenzione**, il **Piano Economico Finanziario** asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.Lgs. 50/2016, nonché la **specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione**, con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_, è stata dichiarata di pubblico interesse dal Concedente il quale ha valutato positivamente la fattibilità della proposta, senza apportare modifiche.

La società proponente è stata quindi individuata quale Promotore dell'iniziativa in oggetto; con bando di concessione ai sensi degli artt. 179 e ss del Codice e della Direttiva 2014/23/UE, pubblicato in data \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara per \_\_\_\_\_.

Con provvedimento n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ la concessione è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_;

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, la concessione del servizio avente ad oggetto "adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Simaxis", per la durata di anni 20.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice, il contratto si fonda sull'allocatione del rischio operativo dal lato dell'offerta e quindi del rischio di costruzione e di disponibilità, come appresso definiti, in capo all'operatore economico, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico per eseguire i lavori ed i servizi, dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal

rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati. Con il contratto sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## 2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nel presente contratto ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

- a) **“Autorità”**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- b) **“Codice”**, il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) **«operatore economico»**, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- d) **«concessionario»**, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- e) **«promotore»**, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
- f) **«offerente»**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- g) **«contratti»** o **«contratti pubblici»**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- h) **«concessione di servizi»**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- i) **«rischio operativo»**, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
- j) **«rischio di costruzione»**, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;
- k) **«rischio di disponibilità»**, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- l) **«rischio di domanda»**, il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

- m) «**contratto di partenariato pubblico privato**», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
- n) «**equilibrio economico e finanziario**», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- o) «**opera fredda**», opera per la quale il privato che la realizza e la gestisce fornisce servizi direttamente alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione dai pagamenti effettuati da quest'ultima;
- p) «**opera calda**», opera dotata di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione;
- q) «**opera tiepida**», opera in grado di generare ricavi da utenza non sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico.

### 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente del servizio avente ad oggetto "adeguamento, manutenzione, fornitura e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Simaxis", per il corrispettivo annuo, determinato sulla base degli investimenti attestati dal Piano Economico Finanziario, di importo pari all'offerta formulata dal Concessionario.

La proposta ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica sull'intero territorio comunale e comprende:

- a) realizzazione di interventi di adeguamento normativo;
- b) realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico;
- c) manutenzione ordinaria e programmata preventiva;
- d) manutenzione ordinaria correttiva;
- e) manutenzione straordinaria conservativa;
- f) realizzazione di interventi ulteriori, non previsti in sede di affidamento, qualora richiesti dal Concedente e da retribuire tramite apposito ordine.

Obiettivo della concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

In particolare le prestazioni riguardano:



- a) la gestione, da realizzarsi attraverso l'acquisto dell'energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria e programmata preventiva, la manutenzione ordinaria correttiva, con l'esclusione delle componenti di impianto non disponibili in impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente, la manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa al Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale ed utilizzo razionale dell'energia degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prestazione principale);
- b) il finanziamento e l'esecuzione della riqualificazione energetica e dell'adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione del Piano Economico Finanziario e nel rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria);
- c) l'assistenza tecnico – amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi qualitativi e prestazionali oggetto di contratto, così come previsto dalle vigenti normative in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente contratto, a favore degli impianti del Concedente presenti nel territorio dello stesso come individuati nei documenti progettuali e contrattuali.

L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero dell'investimento, sostenuti dall'operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono.

La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici vengono effettuati sugli impianti di proprietà comunale esistenti alla data odierna.

I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto.

I servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo al Concedente che li consegna al Concessionario per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione il Concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2 del Codice Civile ed il rispetto delle norme del presente contratto.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto realizzati o acquisiti dal Concedente successivamente alla stipula del contratto saranno consegnati al Concessionario, che dovrà gestirli con le stesse modalità previste in contratto.

Il Concedente, in qualità di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE E AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO**

La concessione ha durata di 20 anni, determinata ai sensi dell'art. 168 del Codice, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le Parti.

L'importo della concessione derivante dal quadro economico del progetto approvato ammonta ad euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A., come risultante dal Piano Economico Finanziario, di cui euro \_\_\_\_\_ per la quota relativa agli investimenti previsti in concessione, euro \_\_\_\_\_ per la quota inerente la gestione e la manutenzione ed infine euro \_\_\_\_\_ per la quota relativa alla fornitura energia.

Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario ai sensi dell'art. 182 del Codice, in attuazione del Piano Economico Finanziario attestante l'equilibrio economico finanziario dell'intervento.

### **SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI**

#### **5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

##### **Par. 1 – Principali obbligazioni del Concessionario**

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Si obbliga altresì ad eseguire tutte le attività necessarie alla perfetta conoscenza dello stato di fatto per la redazione del progetto esecutivo.

In particolare il Concessionario si impegna:

- a) a redigere i documenti di progettazione in conformità al progetto posto a base di gara ed alle caratteristiche del servizio e della gestione;
- b) a finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica;
- c) all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e dal piano di gestione;
- d) a rispettare nell'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione;
- e) alla realizzazione degli interventi previsti e all'attuazione del Piano Economico Finanziario.

Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e per la gestione dei servizi, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) redigere il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto del contratto, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del presente contratto;
- d) svolgere tutte le attività oggetto del contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

- e) rispettare i tempi previsti nel presente contratto e nell'allegato cronoprogramma, dandone periodico riscontro al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- f) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 180 comma 7 del Codice, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'opera entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

## **Par. 2 – Ulteriori obbligazioni del Concessionario**

Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente contratto e a rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici;
- b) trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Responsabile Unico del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera.

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idoneo a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al capitolato speciale e al piano gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c) l'instaurarsi di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario da cui possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
- d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile Unico del Procedimento ovvero al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ove individuato ai sensi dell'art. 111 del Codice.

Il Concessionario si impegna infine a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto per cause imputabili al Concessionario.

## **Par. 3 – Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni

contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme, ivi richiamate o comunque applicabili, sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di esecuzione dei lavori, sia durante la fase di gestione del servizio.

L'affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

## **6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**

### **Par. 1 – Principali obbligazioni del Concedente**

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati all'opera.

Il Concedente è obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previsto dall'art. 111 del Codice;
- b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
  - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
  - l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
- e) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto essendo che il Concessionario, per l'intera durata della concessione, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica;
- h) richiedere preventivamente al Concessionario in caso di esecuzione, da parte di soggetti terzi o della Concedente stessa, di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico – esecutive da rispettare;
- i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;

- j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del Concedente stesso, non comprese nella concessione;
- k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
  - assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
  - preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
  - segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
- l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade, qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvederà autonomamente ad eseguire o far eseguire le necessarie potature, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza di impianti, apparecchiature e linee di alimentazione.

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti.

Il Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente contratto;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire al Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente contratto, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

## **Par. 2 – Ulteriori obbligazioni del Concedente**

Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti nei tempi previsti dal cronoprogramma, assumendosi ogni onere e spesa relativa agli impianti sino alla data di consegna dei medesimi;
- b) pagare con puntualità al Concessionario il contributo e i corrispettivi previsti dal contratto;
- c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero, se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- d) richiedere le concessioni edilizie in deroga, e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, che possano risultare necessarie, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- e) concedere in uso, e consentire al Concessionario l'occupazione delle aree richieste in ragione degli interventi di manutenzione previsti nel progetto, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia onere, tassa o canone eventualmente dovuta;
- f) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto servizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

#### **Par. 4 – Obblighi di informazione**

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del progetto;
- b) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione;
- c) la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.

#### **Par. 5 – Dichiarazioni e garanzie del Concedente**

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) alla data di stipula del presente contratto nessun ricorso avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

#### **Par. 6 – Occupazioni di suolo pubblico**

L'occupazione permanente di aree, in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà del Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico o contributo equivalente.

## **7. TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

La stipulazione del presente contratto comporta, nei termini indicati nell'Allegato 1 – Matrice dei Rischi, il trasferimento al concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta (legato alla gestione dei lavori e dei servizi) ai sensi dell'art. 180 del Codice.

## **SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE**

### **8. FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Par. 1 – Volturazione delle forniture**

Il Concessionario dalla data di stipulazione del contratto, e dalla conseguente consegna degli impianti, si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dai competenti enti, entro i tempi previsti dal cronoprogramma, le autorizzazioni, le volture, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo restando l'impegno di collaborazione del Concedente.

Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

#### **Par. 2 – Presentazione di istanze, richieste, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati**

Prima della presentazione del progetto esecutivo il Concessionario dovrà predisporre tutti gli atti necessari per il perfezionamento delle procedure per la richiesta di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte di autorità terze competenti. Il Concessionario non sarà responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario medesimo.

#### **Par. 3 – Progettazione**

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario, sul presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti di cui sopra, dovrà sottoporre al Concedente la proposta di progetto esecutivo e di cronoprogramma aggiornato, conformi all'art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell'istanza da parte del Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, e la durata attraverso il cronoprogramma. In particolare il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Nei 20 giorni successivi alla consegna, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti, ai fini della definizione del progetto esecutivo e del cronoprogramma finali ed effettivi. Ove le dette richieste dessero luogo ad alterazione sostanziale dell'equilibrio economico finanziario del progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo riequilibrio, come previsto dalla successiva regolamentazione.

All'esito dell'approvazione del Concedente, il cronoprogramma, e il progetto esecutivo costituiranno allegati al contratto e sostituiranno gli allegati precedenti.

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alla relativa penale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano imputabili a forza maggiore o fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione riguardo ritardi e sospensione.

I documenti di progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data del presente contratto, e saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 e ss del Codice da parte del Concedente.

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (as built).

Al fine di consentire l'attività di verifica e sorveglianza, nonché un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati, il Concessionario dovrà fornire due copie dei progetti aggiornati con i file sorgente in formato DWG per le planimetrie e i PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici dovranno essere in formato MS Excel o comunque editabile.

#### **Par. 4 – Esecuzione dei Lavori**

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco esemplificativo riportato nel capitolato speciale.

#### **Par. 5 – Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Supervisione**

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potrà istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni dei Responsabili per il Coordinamento della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 105 del codice, i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario.

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo compete la supervisione della concessione.



Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario, per iscritto, l'individuazione dell'incaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione il Concedente, oltre alla funzione di controllo e coordinamento, potrà impartire direttive e formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il Concessionario e il Direttore dei Lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

#### **Par. 6 – Prove e collaudo**

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo approvato.

Il Concedente nomina il collaudatore ovvero la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Al collaudo si applicano le previsioni del Codice e, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito al collaudo, sino alla fine del periodo di concessione e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

Dopo il collaudo dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il termine utile stabilito dal Concedente, pena la riduzione del canone come da successive disposizioni.

Una volta terminato il collaudo ed effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, il Concessionario sarà civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni direttamente connessi o collegati alla gestione degli impianti che siano imputabili ad una sua mancata diligenza, imprudenza o imperizia nella gestione e conduzione degli stessi.

#### **Par. 7 – Proroghe**

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario avrà diritto a una proroga, di entità pari al ritardo nei lavori, nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
- c) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;
- d) ritardi non imputabili al Concessionario;
- e) fatto del Concedente;
- f) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6 (Obbligazioni del Concedente) rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non siano imputabili al Concessionario;
- g) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario.

In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il completamento degli interventi di riqualifica proposti ed aumentare il costo degli oneri di gestione.

## **9. FASE DI GESTIONE**

### **Par. 1 – Obbligazioni generali e servizi**

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna e a garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle prestazioni ed esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, meglio descritti nel progetto approvato, a partire dal punto di consegna, comprendenti i quadri di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali, le mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente destinato in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto.

I servizi, compensati dal canone di concessione, consistono nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione programmata – preventiva, manutenzione ordinaria – correttiva, manutenzione straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilità e nell'assistenza tecnica ed amministrativa al Concedente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, le cui caratteristiche sono descritte nella documentazione progettuale oggetto di contratto.

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria, programmata – preventiva e ordinaria – correttiva e straordinaria conservativa degli impianti oggetto del servizio in modo da garantirne il regolare utilizzo, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente riportate, al loro mantenimento, garantendone lo stato di funzionamento, efficienza e sicurezza in conformità alle norme vigenti e alle prestazioni previste nel progetto.

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

- a) approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- b) voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti ed eventuali spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con oneri a proprio carico;
- c) esercizio e conduzione degli impianti;
- d) accensione e spegnimento degli impianti;
- e) manutenzione ordinaria e programmata – preventiva degli impianti;
- f) manutenzione ordinaria correttiva degli impianti;
- g) manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
- h) attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con il Concedente e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- i) attivazione di un servizio di pronto intervento;
- j) realizzazione e aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;
- k) interventi riparativi;
- l) esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- m) interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal

Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono, ai quali il Concessionario dovrà fornire, oltre che il servizio, anche il preventivo dell'intervento; nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento di eventi organizzati dal Concedente, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi ogni anno;

- n) ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- o) redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge;
- p) garanzia di mantenimento durante tutta la durata contrattuale degli standard qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente contratto, definiti sulla base dei seguenti principi:
  - 1. la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni del capitolato speciale;
  - 2. la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti dal capitolato speciale e agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
  - 3. il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati e con le modifiche proposte dal Concessionario nel piano gestionale;
  - 4. ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
  - 5. le risposte del Call Center alle chiamate dovranno avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il piano gestionale dovrà prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con l'indicazione del livello di qualità offerto;
  - 6. gli orari di disponibilità del Call Center dovranno essere indicati nel piano gestionale offerto.

Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali comporterà la riduzione del canone di gestione e/o penali secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente documento.

## **10. AUMENTO O DIMINUIZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati in base alle tariffe di cui al presente contratto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale secondo quanto già previsto dal contratto.

Il Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione pubblica già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della fase di gestione e quindi dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui al presente contratto.

## **11. MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

Il Concessionario potrà proporre, nel corso del contratto, interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti e nello svolgimento del servizio, al fine di aumentare l'economia del costo di gestione nonché la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo del Concedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le Parti.

Il Concessionario potrà proporre al Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

- a) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta del Concedente;
- b) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica del Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
- c) il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica del Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà del Concedente.

## **SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE**

### **12. RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Per cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono:

- a) cataclismi naturali come alluvioni, tempeste, tornadi, terremoti, inondazioni, distruzioni causate da fulmini, esplosioni, incendi;
- b) boicottaggi e scioperi generali;
- c) aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc.
- d) provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento dell'esecuzione delle opere e della gestione del servizio.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione al Concedente e dovrà adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituente inadempienza al contratto.

## **SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### **13. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **Par. 1 – Equilibrio Economico Finanziario**

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione in un dato momento (c.d. caso base), compresi a titolo esemplificativo:

- a) l'importo dei ricavi;
- b) l'importo dei canoni e degli ammortamenti;
- c) i costi di investimento;
- d) i costi operativi;
- e) i termini temporali e le condizioni di pagamento del contributo e dei corrispettivi;
- f) la durata della concessione;
- g) le caratteristiche e l'entità dei servizi di gestione.

Ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai parametri economico finanziari risultanti dal PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti.

L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

#### **Par. 2 – Riequilibrio**

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio determinata da qualunque evento favorevole o destabilizzante per una delle due Parti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di forza maggiore, variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base, variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che

stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste in concessione.

Si ricorda inoltre che è facoltà del Concessionario, a fronte dell'avanzamento tecnologico di settore nel corso del periodo di gestione della commessa, proporre, a proprie spese, la realizzazione di interventi di riqualificazione. Anche in questo caso, se questi ultimi determinassero un risparmio energetico ulteriore rispetto a quello previsto contrattualmente, verrà valutato il riequilibrio della commessa mentre l'eventuale adeguamento del canone verrà discusso con il Concedente in apposito tavolo di coordinamento.

Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento o circostanza che determinano condizione per il riequilibrio ovvero, in caso di evento favorevole, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta del Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del modello economico finanziario che rilevi:

- a) i parametri economico – finanziari alla data di applicazione del modello senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;
- b) i parametri economico – finanziari alla data di applicazione del modello in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'equilibrio.

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del progetto e all'esame delle disposizioni del presente contratto concordando la revisione della commessa, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- a) l'incremento o riduzione del contributo e/o dei corrispettivi;
- b) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- c) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione;

sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario, in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario il caso base sarà sostituito dall'applicazione del modello economico finanziario posta a base della revisione.

Ai sensi dell'art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

## **SEZIONE VI – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA'**

### **14. CORRISPETTIVI**

#### **Par. 1 – Corrispettivi**

Il canone di gestione è dovuto dal Concedente a partire dalla messa in esercizio con cadenza mensile posticipata e determinato, di volta in volta, secondo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti di gara.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la richiesta di pagamento del canone, con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario.

#### **Par. 2 – Interessi di mora**

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi del presente contratto, saranno dovuti interessi di mora nella misura determinata ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario per la dichiarazione di risoluzione del presente contratto.

#### **Par. 3 – Rivalutazione**

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:

- per l'energia elettrica impiegata: prezzo PUN mensile mono\_orario medio del mercato libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di 3,00 €/MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
- per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell'esecuzione del contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell'offerta fino al mese precedente quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verrà applicato lo sconto di gara.

### **15. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;
- n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di marzo (anno successivo) per il conguaglio e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quanto sostenuto dal Concedente nel corso della precedente annata, come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di marzo, e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo con stabilito al precedente art. 14.

In caso di ritardo in tali pagamenti, il Concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Si prevede espressamente che è facoltà delle Parti concordare, con modalità semplificate senza necessità di modificare il presente contratto, a mezzo scambio di corrispondenza, cadenze di fatturazione diverse da quelle previste.

## **16. RIDUZIONE DEL CANONE E PENALITA'**

### **Par. 1 – Riduzione del canone di gestione e penali per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause imputabili al Concessionario**

Nell'ambito dell'esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, al verificarsi di inadempimenti imputabili al Concessionario si prevedono le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei parametri illuminotecnici contrattuali definiti tramite la classificazione stradale di progetto e di esercizio per cause imputabili al Concessionario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a contestare al Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell'impianto. In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario il Concedente procederà a detrarre una penale pari a **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio non conforme al progetto di riqualificazione ed adeguamento**. Inoltre, per il lasso di tempo intercorrente fra la formalizzazione della contestazione e il ripristino degli standard contrattualizzati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto applicherà una **riduzione della rata complessiva mensile del canone annuo, pari al 30% (trenta/00 per cento) della quota energia elettrica e manutenzione nel periodo di carenza delle prestazioni garantite**. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avverrà a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sull'impianto atte a misurare la qualità dell'illuminazione. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla verifica degli standard qualitativi e prestazionali anche mediante l'impiego del sistema informativo messo a disposizione da parte del Concessionario;
- b) in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione o l'interruzione del servizio di illuminazione, si applicherà una penale di **€ 5,00 (cinque/00) per punto luce per ogni giorno di interruzione del servizio**;



- c) in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall'offerta, e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, del sistema informativo gestionale, si applicherà una penale di **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'entrata in funzione del sistema informativo gestionale**;
- d) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico, nei casi in cui sono fissati in termini di ore si applicherà una penale pari ad **€ 10,00 (dieci/00) per punto luce per ogni 24 ore di ritardo nell'intervento**;
- e) in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, sarà applicata una penale pari a **€ 0,20 (zero/20) per ciascuna ora per ciascun punto luce non funzionante oltre i 5 giorni lavorativi**;
- f) qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con il Concedente fosse ritardata di oltre 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito, si applicherà una penale pari a **€ 5,00 (cinque/00) per ciascun punto luce per ogni giorno di disservizio** che sarà calcolata dal momento della formale comunicazione al Concessionario;
- g) in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione previsti dal progetto esecutivo, rispetto al termine ultimo previsto da cronoprogramma, si applicherà la pena pecuniaria di **€ 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo**, senza oneri per interessi, fino al massimo consentito per legge. Il Concedente si riserva in ogni caso il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall'offerta, per motivi imputabili in via esclusiva al Concessionario, ivi compresa l'insufficiente diligenza, è causa di risoluzione del contratto.

La riduzione del canone e le penali si applicheranno al momento del conguaglio successivo alla formalizzazione della stessa, così come definito dall'art. 15 del presente contratto.

Le penali e le riduzioni di canone sopra definiti saranno dovuti in tutti i casi in cui l'inadempienza sia imputabile al Concessionario e non, quindi, a casi fortuiti e/o a cause di forza maggiore come definite dall'art. 12, per i quali si seguiranno le indicazioni contenute al paragrafo successivo.

## **Par. 2 – Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause di forza maggiore**

Il canone di gestione potrà essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause di forza maggiore.

In tal caso il canone potrà subire delle riduzioni temporanee pari al risparmio sulla quota energia elettrica ottenuto nel periodo di carenza delle prestazioni garantite.

La riduzione si applicherà al momento del conguaglio successivo all'avvenimento delle cause di forza maggiore che l'hanno determinata, così come definito dall'art. 15 del presente contratto.

Al momento del ripristino degli standard previsti, la riduzione della rata di canone verrà eliminata.

## **Par. 3 – disposizioni generali**

L'accumulo di penali per un importo superiore al 20,00% (venti/00 per cento) dell'importo contrattuale complessivo, determina una grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della concessione.

L'applicazione delle penali dovrà essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta; a tale formalizzazione il Concessionario ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Concedente per le eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Le Parti stabiliscono infine che gli importi delle penali e della riduzione del canone, così come stabiliti dal presente articolo saranno oggetto di aggiornamento ISTAT.

## **17. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti previsti dal contratto saranno evasi esclusivamente mediante bonifico bancario recante nella causale C.I.G. \_\_\_\_\_ e CUP \_\_\_\_\_.

Il Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. \_\_\_\_\_, il codice IBAN \_\_\_\_\_ di riferimento per i pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare operazioni sul predetto conto, è il Sig. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_). La società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ assume l'obbligo di accettare che le transazioni e i pagamenti relativi alla presente concessione effettuati su tale conto corrente rispondano ai requisiti di trasparenza ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti effettuati senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente indicato dal Concessionario causeranno immediata nullità assoluta del presente contratto, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto ed informazione alla competente Prefettura – U.T.G..

## **SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI**

### **18. FIDEIUSSIONI E GARANZIE**

#### **Par. 1 – Garanzia di esecuzione dei lavori**

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica posto a base d'asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara, e potrà subire le riduzioni di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10,00% (dieci/00 per cento), la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00% (dieci/00 per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20,00% (venti/00 per cento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00% (venti/00 per cento).

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

## **Par. 2 – Garanzia di esecuzione dei servizi**

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10,00% (dieci/00 per cento) dell’importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10,00% (dieci/00 per cento), la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00% (dieci/00 per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20,00% (venti/00 per cento) l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00% (venti/00 per cento).

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente senza

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna al Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

## **19. ASSICURAZIONE**

Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà del Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo da assicurare dovrà essere pari ad € \_\_\_\_\_.

La polizza di cui ai due commi precedenti dovrà assicurare inoltre il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori, il cui massimale dovrà essere almeno pari ad € \_\_\_\_\_.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopracitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al Concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalla polizza resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo la polizza dovrà contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Concedente, dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo la polizza così descritta a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro 20 (venti/00) giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

Il Concessionario si impegna inoltre a prestare tutte le altre garanzie previste dal Codice o comunque richieste ai sensi di legge nelle forme e nelle modalità ivi stabilite.

## **SEZIONE VIII – SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

### **20. SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

#### **Par. 1 – Subappalto**

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi alcune delle prestazioni oggetto di contratto dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando le parti che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità esclusiva dello stesso nei confronti del Concedente per il complesso degli obblighi previsti dal presente contratto.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché provvedere a sostituirli in caso tali requisiti vengano meno.

Le attività del Concessionario si svolgeranno presso l'impianto sotto la supervisione del Concedente e pertanto, ai sensi dell'art. 174 comma 4 del Codice, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il Concessionario indicherà alla stazione appaltante i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi, già noti.

Il Concessionario comunicherà inoltre al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica alle forniture previste dal Codice.

Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta è fatto obbligo, per il Concedente, procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del Concessionario o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti del subappaltatore.

E' fatto obbligo al Concessionario:

- a) di esibire i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 in sede di verifica ispettiva di controllo dei cantieri, e di assicurare il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- b) di assicurare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai singoli, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

## **Par. 2 – Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori**

Il personale del Concessionario addetto all'esecuzione dei lavori e alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e delle adeguate professionalità e competenza; dovrà essere altresì formato sui lavori da eseguire e sugli impianti da gestire, compresi relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in materia di lavoro vigenti al momento dell'inizio dei lavori, nonché eventualmente entrate in vigore successivamente, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che preveda, nella sfera di applicazione, la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e i servizi. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile in rapporto al Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Concedente;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Concedente o ad esso segnalata da un ente preposto, il Concedente medesimo comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del **0,5% (zero/5 per cento)** sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal Concedente, verbali e scritte.

## **SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **21. CESSIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO**

#### **Par. 1 – Cessione del contratto e dei crediti**

È vietata la cessione anche parziale del contratto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca

d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato al Concedente in originale o in copia autenticata.

## **Par. 2 – Modifiche al contratto**

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi espressamente previste dal presente contratto a prescindere dal valore monetario (art. 175 comma 1 let. a) del Codice);
- b) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale (art. 175 comma 1 let. b) del Codice);
- c) ove la necessità di modifica derivi da circostanze sopravvenute che il Concedente non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza purché la modifica non alteri la natura generale della concessione (art. 175 comma 1 let. c) del Codice);
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ovvero se la modifica alteri l'equilibrio economico finanziario della concessione (art. 175 comma 7 del Codice).

Nelle ipotesi di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50,00% (cinquanta/00 per cento) del valore della concessione iniziale.

Qualora il valore della modifica resti al di sotto del 10,00% (dieci/00 per cento) del valore della concessione iniziale, sono sempre ammissibili le modifiche non sostanziali, purché non alterino considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite, non introducano differenza di condizioni o di requisiti di partecipazione, non modifichino l'equilibrio economico finanziario della concessione, non estendano notevolmente l'ambito della concessione e non alterino l'oggetto del rapporto concessorio.

## **22. SUBENTRO, RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE**

### **Par. 1 – Risoluzione e annullamento della concessione per colpa del Concedente**

Si applica l'art. 175 comma 1 let. d) n. 2 del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza.

Ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed è annullata quando:

- a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 dello stesso;
- b) il Concedente ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia della stessa ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10,00% (dieci/00 per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione di pagamento, da parte del Concedente, delle somme previste.

## **Par. 2 – Risoluzione e annullamento della concessione per colpa del Concessionario**

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile.

Il Concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi al di fuori di quanto previsto all'art. 21, paragrafo 1 del presente documento;
- b) il Concessionario si macchi di gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- c) il mancato rispetto, da parte del Concessionario delle condizioni in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente contratto, qualora:

- a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a \_\_\_\_ giorni;
- b) il Concessionario superi di \_\_\_\_ giorni il termine per il completamento dei lavori previsti dal cronoprogramma;
- c) il Concessionario sia incorso in violazioni del capitolato speciale tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- d) il Concessionario sia incorso in violazioni del capitolato speciale corrispondenti a penali di importo superiore alla soglia massima prevista dal presente contratto all'art. 16;
- e) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi;
- f) il Concessionario abbia ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal presente contratto;
- g) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci dello stesso per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 comma 1 let. d) n.2 del Codice;
- h) il Concessionario perda i requisiti soggettivi, e/o le qualifiche, la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione;
- i) il Concessionario non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nonché gli integrativi locali;
- j) il Concessionario violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, interrompa la fornitura senza giustificazione, usufruisca dei lavori e/o dei servizi di subappaltatori senza che il subappalto sia autorizzato, si macchi di frode o grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, il Concedente:



- a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
- b) non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi corrispettivi.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui ai due commi precedenti, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto.

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per colpa del Concessionario, quest'ultimo sarà soggetto, a titolo di penale, all'escussione della garanzia definitiva, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

## **Par. 2 – Subentro di ditte terze**

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per iscritto a quest'ultimo, e agli eventuali enti finanziatori, l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

## **Par. 3 – Risoluzione per cause di forza maggiore**

Per cause di forza maggiore protratte per più di \_\_\_\_\_ giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

- a) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario fino a quel momento;
- b) (ove i lavori non siano stati ancora collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;
- c) (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;
- d) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

L'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

In ogni caso, trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente.

#### **Par. 4 – Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione**

Ai sensi dell'art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori.

Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente contratto per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione.

#### **Par. 5 – Disponibilità dei beni**

Alla scadenza della concessione, ovvero alla perdita di efficacia della concessione per effetto di revoca o risoluzione per i motivi previsti dal contratto, gli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente contratto passeranno nella disponibilità e nel possesso del Concedente nello stato di fatto e diritto in cui si troveranno a tale data senza necessità di formalità alcuna.

Il Concedente avrà la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei quadri e dei materiali dati in consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Concedente e il Concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Ferma l'efficacia della cessazione del rapporto in ordine a disponibilità e possesso degli impianti di cui al precedente paragrafo, lo stato di conservazione degli Impianti dovrà essere accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano i singoli impianti oggetto della concessione.

A conclusione della concessione, il Concessionario consegna al Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che deve risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, tra il Concessionario e il Concedente con spese sempre a carico di chi subentra.

Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto.

In ogni caso, trattandosi di un servizio pubblico locale, lo stesso non potrà essere interrotto fino al passaggio di consegne dal Concessionario alla ditta subentrante individuata dal Concedente.

#### **Par. 6 – Documentazione inerente il finanziamento dell'opera**

La sottoscrizione del contratto avrà luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto non si sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

## SEZIONE X – ULTERIORI DISPOSIZIONI

### 23. ULTERIORI COMPETENZE, ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, con la stipula del contratto di concessione il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) il rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice;
- b) l'effettuazione di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di concessione quali, a titolo esemplificativo, le spese per le carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono e ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto. In tali spese sono comprese anche le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del Concedente;
- c) l'effettuazione di tutte le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla - osta da richiedersi a terzi (istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio), che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e, più generalmente, per una corretta gestione degli impianti;
- d) l'impegno all'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi;
- e) l'effettuazione delle spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, i macchinari e i mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero adeguato all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, allo spostamento nei punti di lavoro, alla tenuta in efficienza e all'allontanamento al termine delle opere. Al Concessionario spettano anche le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, dai detriti e dagli sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;
- f) l'obbligo di avvisare il Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne nei casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione allo stesso;
- g) l'effettuazione delle spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il Concedente o altri soggetti pubblici dovessero prescrivere;
- h) le spese per provvedere al ripristino del suolo pubblico al termine dei lavori, secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dal Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali;
- i) l'effettuazione delle spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché di terzi;
- j) l'effettuazione delle spese di assicurazione degli operai e delle persone addette ai lavori per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto;

k) l'effettuazione dei seguenti interventi quando specificamente richiesti dal Concedente e previa concorde definizione fra le Parti:

7. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
8. supervisione dei lavori;
9. esecuzione dei lavori;
10. collaudo;

l) l'effettuazione delle spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio dei lavori e del servizio, dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

m) la formulazione di pareri tecnici e la supervisione dell'esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché il loro collaudo prima della presa in carico;

n) l'aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia in termini di numero dei punti luce, che di tipologia ed posizionamento;

o) la collaborazione con il Concedente per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con le massime diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) conseguiti a seguito degli interventi di efficientamento energetico offerti dal Concessionario resteranno di competenza della ESCO.

## **24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 (trenta) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 40 (quaranta) giorni il Responsabile Unico del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

Qualsiasi controversia inerente la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, non ricomposta in via bonaria, sarà demandata al Foro di \_\_\_\_\_.

## **25. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

## **26. DISPOSIZIONI VARIE**

### **Par. 1 – Trasparenza – anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi al presente contratto gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il Concessionario dovrà sottostare. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata degli obblighi di cui al precedente capoverso, il Concedente si riserva la facoltà di addivenire, previo contraddittorio, alla risoluzione di fatto e di diritto, della presente concessione.

Il Concessionario dichiara altresì l'insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all'assunzione del contratto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 39.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Simaxis che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

### **Par. 2 – Elezione di Domicilio**

Agli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio in \_\_\_\_\_.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto e avranno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

### **Par. 3 – Registrazione**

Tutte le spese per il presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Par. 4 – Riservatezza e trattamento dati personali**

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., avverte che i dati messi a disposizione del Concessionario, dovranno essere gestiti, elaborati e trattati dallo stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Concedente a tutti gli effetti di legge è riconosciuto quale responsabile della raccolta e del trattamento dei dati acquisiti in relazione all'espletamento del servizio.

## **Par. 5 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta analogica o digitale ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

---

Se al Concessionario al seguente indirizzo:

---

Allegati:

1. Allegato A – Matrice dei Rischi